



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] del 2008, proposto da:

[REDACTED], rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Martini, Vittorio Biagetti, Alberto Gamberini, Cristina Amadori, Federico Cappella, con domicilio eletto presso Alessandro Martini in Bologna, Via Belfiore N. 1;

contro

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Giampaolo Dacci, con domicilio eletto presso Guido Mascioli in Bologna, Via Santo Stefano 30;

per l'annullamento

del provvedimento dirigenziale n. [REDACTED] dell' [REDACTED] con il quale la [REDACTED] è stata diffidata "dal tenere un comportamento difforme da quanto previsto dalla normativa vigente e dalle prescrizioni riportate nell' [REDACTED]" ed è stato ordinato che la stessa [REDACTED] provveda a rispettare il quantitativo

annuo di rifiuti ",con l'avvertenza che in caso di inottemperanza si procederà alla revoca dell'A.I.A.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di [REDACTED]

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2015 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente, gestore di un impianto di termovalorizzazione e titolare di un'autorizzazione provinciale AIA, ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con il quale si contesta il mancato rispetto di alcune prescrizioni ed in particolare del quantitativo annuo di rifiuti trattabili, deducendone l'illegittimità.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata che ha controdedotte o alle avverse doglianze e concluso per il rigetto del ricorso.

Le parti hanno sviluppato le rispettive difese e la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorrente, a fondamento delle censure dedotte, sostiene l'insussistenza delle violazioni riscontrate tra cui, in particolare, il superamento della quantità di rifiuti trattabili e l'inesatta compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti nonché le modalità di stoccaggio degli stessi.

3. Ciò premesso il ricorso è fondato con riferimento alla prima censura dedotta con la quale il ricorrente evidenzia la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, conclusosi con la diffida impugnata,

evidenziando che ciò gli ha precluso di illustrare le proprie ragioni e che, conseguentemente, la ██████████ non aveva avuto a disposizione tutti gli elementi del caso “per valutare la situazione in modo più corretto”.

3.1. Va, infatti, osservato che il provvedimento non indica alcuna ragione concernente l'esigenza di celerità nell'adozione del provvedimento impugnato ed anzi tale aspetto può ritenersi smentito dalla circostanza che la diffida a non tenere un comportamento difforme non indica alcun termine assegnato tal fine.

3.2. Inoltre, il provvedimento impugnato è stato emanato in data 11 giugno 2008 e l'amministrazione produce ora in giudizio una comunicazione di avvio del procedimento datata 10 giugno 2008, tra l'altro senza dimostrare la data di ricevimento della stessa da parte della società ricorrente.

Se anche, per ipotesi, la comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento datata 10 giugno 2008 fosse pervenuta ricorrente il giorno stesso è evidente che un solo giorno non sarebbe stato idoneo a consentire un'effettiva partecipazione al procedimento stesso.

3.4. Nel caso in esame non si tratta soltanto di un adempimento formale perché in presenza dell'avviso di avvio del procedimento, con assegnazione di un congruo termine, il ricorrente avrebbe potuto presentare, in sede procedimentale, la documentazione prodotta, per la prima volta, in sede giudiziaria, nonché prospettare le proprie ragioni ed eventualmente fornire un'idonea documentazione sul trattamento giornaliero dei rifiuti. Infatti, il ricorrente evidenzia che le valutazioni dell'amministrazione si fondono sulla media giornaliera mentre il quantitativo dei rifiuti trattabili è stato aumentato nel corso dell'anno, con un apposito provvedimento autorizzatorio, e, pertanto, nel caso di smaltimento più intenso nell'ultimo periodo dell'anno il quantitativo di

rifiuti complessivamente trattati avrebbe potuto essere, teoricamente, coerente con le autorizzazioni concesse.

Inoltre, in sede procedimentale, l'amministrazione avrebbe potuto valutare la rilevanza della sentenza penale prodotta dalla ricorrente, per la prima volta, in questa sede giudiziaria (doc. 6).

4. In definitiva, il rispetto della sequenza procedimentale, che prevede l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento, avrebbe potuto portare all'amministrazione elementi utili al fine di decidere senza che su tali aspetti si debba pronunciare, per la prima volta, il giudice amministrativo e ciò in contrasto con la ratio dell'articolo 34, comma secondo del c.p.a.

5. In conclusione, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va annullato il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.

6. Le spese seguono la soccombenza vengono liquidate come dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l'amministrazione intimata al pagamento delle spese di causa in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi euro [REDACTED] [REDACTED] oltre oneri accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore

Umberto Giovannini, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/12/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)